

# COMUNE DI PENNE

Provincia di Pescara

## DETERMINAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

**L. R. 23 dicembre 1999, n. 135**  
**L. R. 16 luglio 2008, n. 11**

Approvato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SINDACO  
DI MARCOBERARDINO Ezio**

**DELEGATO AL COMMERCIO  
DI PAOLO Guglielmo**

**SEGRETARIO COMUNALE  
DR.SSA PANTALEONE Armanda**

**REGOLAMENTO REDATTO DA  
PIRERA Aldo**

**HANNO COLLABORATO:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| DR. MATRICCIANI Natalino | Responsabile Settore Polizia Municipale |
| BELLANTE Vincenzo        | Responsabile Servizio commercio         |
| EVANGELISTA Barbara      | Responsabile Servizio commercio         |

## INTRODUZIONE

Bisogna premettere che l'allegato Regolamento ha subito modificazioni di adeguamento, in riferimento al trasferimento dei commercianti che operavano nel mercato di Fonte Nuova, trasferiti in via Circonvallazione Aldo Moro nel piano strada del parcheggio multipiano con Ordinanza Sindacale n. 62 del 21.11.2008 e da Via Caduti di Marcinelle a Largo S. Francesco e Viale San Francesco dal civico 1 al civico 19, giusta Ordinanza Sindacale n. 07 del 23.01.2008, nonché per l'intervenuta Legge Regionale 16.7.08, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio", anche se non riguarda specificatamente il commercio su aree pubbliche.

## **ART. 1 DEFINIZIONI**

### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

E' l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

### **AREE PUBBLICHE**

Sono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio e le aree, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico;

### **POSTEGGIO**

E' la parte di area pubblica o di area privata, di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività;

### **POSTEGGIO ISOLATO**

E' la parte dell'area pubblica o privata, di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività a carattere permanente, periodico o temporaneo;

### **MERCATO**

E' un'area pubblica o privata, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni o tutti i giorni della settimana per l'offerta al dettaglio di merci e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e l'erogazione di pubblici servizi;

## **FIERA**

Si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni ed aree stabilite, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

## **NUMERO DI PRESENZE IN UN MERCATO**

Indica il numero delle volte in cui un operatore si presenta per partecipare ad un mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

## **NUMERO DI PRESENZE EFFETTIVE IN UNA FIERA**

Il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

## **AUTORIZZAZIONE**

E' l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Essa può essere di tipo permanente (utilizzo quotidiano) o di tipo periodico (utilizzo di uno o più giorni alla settimana);

## **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

E' la vendita dei prodotti finalizzata a farli consumare sul posto. Per detto scopo devono essere sistemati, in loco, impianti e/o attrezzature atti a permettere, all'acquirente, di consumare sul posto i prodotti acquistati;

## **VENDITE A DOMICILIO**

E' la vendita di prodotti al consumatore effettuata presso la sua dimora domicilio oppure nei luoghi di lavoro, studio, cura, di intrattenimento o svago;

## **SETTORI MERCEOLOGICI**

E' un insieme di prodotti. Può essere: alimentare, non alimentare, misto;

## **TEMPORANEO**

E' un periodo di tempo coincidente con lo svolgimento delle riunioni straordinarie di persone (fiere, feste ecc.)

## **STAGIONE**

E' un periodo di tempo - anche frazionato - non superiore a 90 gg. che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

## **ATTIVITA' PERIODICA**

E' l'attività svolta in uno o più giorni della settimana nell'arco dell'anno.

## **BANCO TEMPORANEO**

E' un insieme di attrezzature da esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale.



## **ART. 2 SFERA DI APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dal presente regolamento, dalla Legge Regionale e dalle leggi dello Stato, agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti.

Il presente Regolamento si applica anche ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio su aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Il presente Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29.12.1993, n. 580 i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. 18.5.01, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Il presente Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori, ai sensi dell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.

Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, il presente Regolamento non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.



**ART. 3  
ORARIO DI SVOLGIMENTO  
ATTIVITÀ**

Il mercato ha luogo nel giorno di sabato.

Gli operatori entro le ore 7.00 (periodo ora solare) ed ore 7.30 (periodo ora legale) devono aver installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentita l'installazione prima delle ore 5.30 e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 12.30, se non per gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità.

Gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2, comma 3, possono sgomberare il posteggio prima dell'ora fissata, per mancanza di prodotti da commercializzare.

L'operatore che anticipa lo sgombero del posteggio rispetto all'orario stabilito, senza giustificato motivo, viene considerato assente.

Entro le ore 13.30 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'intera area.

In occasione di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Sindaco può autorizzare l'insediamento di banchi in aggiunta ai posteggi in organico sino ad un massimo di n. 10.

## **ART. 4 ATTRIBUZIONI DELEGATE AL COMUNE**

Ai sensi della L. R. n. 135 del 23/12/1999, il Comune esercita le funzioni concernenti:

- a.** Il rilascio delle autorizzazioni annuali, stagionali e temporanee nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b.** L'estensione merceologica della autorizzazione alla vendita nel rispetto dei requisiti igienico-sanitario (per il settore alimentare);
- c.** La voltura del titolo autorizzatorio per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, la conversione delle autorizzazioni;
- d.** La sospensione e la revoca del titolo autorizzatorio.

Sono altresì attribuite al Sindaco la competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 per le violazioni di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

## **ART. 5 LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO**

L'area di mercato è quella delimitata nella cartografia allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenzia:

- a.** Le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b.** L'esatta collocazione dei posteggi.

Nell'autorizzazione – concessione verranno indicati tutti i riferimenti necessari.

1. P.zza XX Settembre
2. P.zza Luca da Penne
3. Via D. Alighieri
4. C.so Alessandrini
5. L.go S. Nicola
6. Circonvallazione Aldo Moro (area antistante il Mercato Ortofrutticolo) e area inizio Via R. Sacripante
7. Largo S. Francesco
8. Viale S. Francesco (dal n° civico 1 al 19 e al civico 33)
9. Porta Ringa



**ART. 6  
MODALITA' DI ACCESSO E  
SISTEMAZIONE DELLE  
ATTREZZATURE**

I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati come punti di vendita devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato e delimitato.

Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni, di negozi, di pubblici uffici, di Chiese e di ogni altro edificio ritenuto di interesse per la pubblica Amministrazione.

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso, dei VV. FF. e di mezzi di emergenza.

## ART. 7 DETERMINAZIONE DELLE AREE

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, sono state individuate le sottoelencate aree di proprietà comunale sulle quali può essere svolto il commercio secondo le modalità seguenti:

- a) su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- b) su posteggi assegnati temporaneamente;
- c) su qualsiasi area pubblica per la quale è consentita la vendita in forma itinerante.

### INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE SPARSE

| NR. AREE | AREE PUBBLICHE   | NR. BANCHI | SETTORE MERC. | PERIODO                           | NOTE   |
|----------|--|------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 1        | Viale Ringa (edicola)  | 1          | A.            | Stagionale                        |  |
| 2        | Porta Ringa  | 1          | A.            | Sabato                            |  |
| 3        | Viale S. Francesco (Villa Lombardi)  | 1          | A.            | Sabato<br>Stagionale<br>Decennale | a)<br>Orario di esercizio dalle ore 20,00 alle ore 02,00 del giorno successivo |
| 4        | C.da S. Pellegrino   | 1          | A.            | Stagionale                        |  |
| 5        | Ingresso Stadio Colangelo  | 1          | A.            | Stagionale                        |  |
| 6        | Ingresso Cimitero  | 5          | E.A.          | Dal 31.10 al 02.11                | b)   |
| 7        | Parcheggio multipiano via Verrotti ingresso SS. 81 (area lato destro coincidente con Via Sacripante) | 1          | A.            | decennale                         | Orario di esercizio dalle 20,00 alle 2,00 del giorno seguente                  |
| 8        | Porta Caldaia  | 1          | A.            | Stagionale                        |  |
| 9        | Parcheggio antistante mercato Ortofrutticolo Via Circ. A. Moro                                       | 1          | A.            | decennale                         | Orario di esercizio dalle 20,00 alle 2,00 del giorno seguente                  |

A. = alimentare;

E.A. = extra-alimentare;

a) Il posteggio viene usato durante la settimana, nelle ore non coincidenti con il mercato settimanale e comunque fino alle ore 20,00 da commercianti per la vendita di prodotti stagionali;

b) Vendita di fiori e steariche;

Le aree individuate, verranno assegnate nel dettaglio dai Vigili Urbani, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, igienico sanitario e della occupazione del suolo pubblico.

Le aree di cui ai punti 3, 4 e 5, qualora libere, possono essere utilizzate anche per la sosta per la vendita in forma itinerante.

## MERCATO DI TIPO PERIODICO SETTIMANALE

UBICATO NELLE SEGUENTI VIE:

P.zza XX Settembre, P.zza Luca da Penne, Via D. Alighieri,  
C.so Alessandrini, L.go S. Francesco, Viale S. Francesco,  
Via Sacripante, Porta Ringa

## GIORNO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SABATO

### SITUAZIONE ATTUALE POSTEGGI - SETTORI MERCEOLOGICI

| ALIMEN. | EXTRA ALIMEN. | DA ASSEGNARE | IMPRENDITORI AGRICOLI | TOTALE POSTEGGI |
|---------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 2       | 65            | 10**         | 0                     | 77              |

Posteggi esistenti in Via A. Moro piano strada, parcheggio multipiano

| ALIMEN. | EXTRA ALIMEN. | DA ASSEGNARE | IMPRENDITORI AGRICOLI | TOTALE POSTEGGI |
|---------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 9       | 0             | 3            | 8                     | 20              |

Situazione attuale posteggi totali

| ALIMEN. | EXTRA ALIMEN. | DA ASSEGNARE | IMPRENDITORI AGRICOLI | TOTALE POSTEGGI |
|---------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 11      | 65            | 13           | 8                     | 97              |

La dislocazione dei suddetti posteggi è indicata nell'allegata cartografia, che fa parte integrante del presente Regolamento.

In sede di ristrutturazione del mercato, dovuta alla realizzazione della pavimentazione e dell'arredo urbano della P.zza Luca da Penne, verranno soppressi i posteggi 20 e 21 di Via D. Alighieri. Gli stessi operatori verranno trasferiti nei posteggi risultanti liberi.

\*\* I quattro posteggi di Piazzetta XX Settembre saranno prioritariamente utilizzati dai commercianti che vendono prodotti dell'artigianato abruzzese.

## **ART. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONI POSTEGGI**

Per quanto concerne i criteri di assegnazione dei posteggi delle aree individuate si rimanda a quanto contenuto nei successivi articoli, nonché alle direttive regionali in vigore.

## **ART. 9 DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE**

a) La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere oltre alla indicazione delle generalità (ragione sociale se società) e dell'indirizzo del richiedente, la indicazione della sua nazionalità; inoltre l'interessato deve dichiarare:

- 1) di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 a 9 dell'art. 1 della L. R. 16.7.08, n. 11;
- 2) il settore merceologico per la quale l'autorizzazione è richiesta;
- 3) il numero e la superficie del posteggio appositamente previsto in relazione ai prodotti da porre in vendita;
- 4) il numero di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su Aree Pubbliche (se già in attività).

Alla domanda non devono essere allegati certificati di residenza o di attestazione della sede legale n'è certificati già in possesso dell'Amministrazione. L'interessato nella domanda dovrà indicare i riferimenti esatti delle certificazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.

La sottoscrizione non deve essere autenticata.

b) Qualora l'autorizzazione sia richiesta per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, il richiedente deve indicare di essere in possesso dei requisiti professionali per la vendita al dettaglio di tali prodotti.

c) Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve le priorità indicate al successivo art. 19.

L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.

La spedizione deve avvenire con il servizio postale di Stato.



**ART. 10  
MODALITA' PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA' IN FORMA  
ITINERANTE**

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta sul suolo pubblico.

Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 78 della L. R. 11/08.

L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco. Non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune nel regolamento di cui al precedente art. 7, con le modalità, i tempi appresso indicate:

- 1) Il commercio al dettaglio in forma itinerante può essere svolto nelle aree consentite dal Codice della Strada e nei termini previsti dal successivo art. 26;
- 2) Le soste possono essere fatte soltanto in punti che distino fra loro non meno di 300 mt. e 150 mt. dal perimetro del mercato;
- 3) Le soste possono essere consentite in una stessa area per non più di 2 ore;

4) La vendita in forma itinerante è vietata nel centro storico e nelle vie indicate all'art. 26 lett. f).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2, comma 3 che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D. Lgs. 228/01.



**ART. 11  
RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI**

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente.

L'autorizzazione di cui al 1° comma abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica o la sede legale.

Per tale attività è vietata l'esposizione della merce su area pubblica.

L'autorizzazione di cui al comma 3 abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Per tale vendita si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione Abruzzo sia nell'ambito delle altre Regioni.

**ART. 12  
FIERE  
DOMANDE CONTEMPORANEE.  
PRIORITA'**

Le domande di partecipazione alle fiere locali devono pervenire, mediante lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.

Ai fini della formazione della graduatoria valgono i seguenti criteri di priorità:

- 1) più alto numero di presenze effettive nella fiera;
- 2) iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., ai sensi della Legge n. 580 del 1997 e s.m.i.;
- 3) data di spedizione della raccomandata.

**ART. 13  
CONDIZIONI PER IL RILASCIO  
DELL'AUTORIZZAZIONE**

a) L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività commerciale su area pubblica non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate, destinate all'esercizio di tale tipo di attività.

b) L'autorizzazione per esercitare l'attività commerciale su posteggi sparsi non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate.

c) Le autorizzazioni suddette non possono essere negate nei casi in cui, nell'ambito delle specifiche aree previste, (settori alimentare e non alimentare) siano disponibili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche oggetto di richiesta, salvo specifica destinazione del posteggio dovuto a motivi igienico-sanitari o per altri motivi organizzativi o di interesse pubblico.

d) L'autorizzazione di cui alla lett. a) può essere rilasciata con le modalità previste dall'art. 9. Sono fatte salve le pluri-assegnazioni attualmente in atto.

e) Uno stesso soggetto può essere titolare al massimo di 2 (due) autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato solo mediante subingresso.

f) Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni per l'esercizio dell'attività in forma itinerante per prodotti a carattere stagionale (angurie, meloni, arance ecc.).

g) Il titolare di autorizzazione per l'attività esclusiva in forma itinerante, in occasione del cambio di residenza, è tenuto a richiedere al nuovo Comune l'autorizzazione, consegnando contestualmente il vecchio titolo autorizzatorio.

h) L'autorizzazione in originale deve essere esibita agli Organi di vigilanza.

Unitamente al trasferimento dell'azienda viene variata la titolarità del titolo autorizzativo.



**ART. 14**  
**CONTENUTO MERCEOLOGICO**  
**DELL'AUTORIZZAZIONE**

a) L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici previsti per l'esercizio del commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. R. 11/08, a persone fisiche od a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

b) L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi e professionali richiesti per l'una e per l'altra attività.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

c) L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie.

d) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito del territorio regionale, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

Nella domanda di autorizzazione deve essere dichiarato quanto previsto dal precedente art. 9, comma 1, lettera a).

Il rilascio dell'autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se disponibile o, in mancanza, di altro posteggio il più possibile simile a quello richiesto.

Detto posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione, pena la non validità della stessa.



**ART. 15  
AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI  
NON ITALIANI**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.

Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell'Unione Europea si prescinde al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma da 6 a 10 della L. R. 11/08, purché l'interessato sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.

I soggetti e cittadini diversi da quelli di cui al primo comma, devono dimostrare di avere i requisiti previsti dalla "Disciplina dell'immigrazione e dalle norme sulle condizioni dello straniero" e dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero".

I soggetti di cui al terzo comma, ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

**ART. 16**  
**ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**  
**NON OCCUPATI**

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 3, comma 1, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del così detto "Ruolino di spunta" tenuto dall'Ufficio Commercio del Comune o dai Vigili Urbani.

L'assegnazione temporanea avviene prioritariamente in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e, fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica.

L'area in concessione non può essere assegnata qualora vi insista un box o chiosco o locale o, su essa, si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.

**ART. 17**  
**ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**  
**NEL MERCATO**

I commercianti su aree pubbliche non concessionari di posteggio possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato ed inseriti nell'apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio.

Nella domanda, in carta legale, dovranno essere allegati:

- l'autorizzazione amministrativa;
- l'autodichiarazione attestante di non essere titolare di posteggio nel giorno coincidente con quello di mercato.

Inoltre, dovrà essere dichiarato di aver presentato l'anno precedente la dichiarazione ai fini I.V.A..

Dovranno essere indicati, oltre alle generalità e codice fiscale, il settore merceologico e la superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività.

Il competente ufficio comunale provvederà, ogni quattro mesi, alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero delle presenze documentate nel mercato.

Ai fini della formazione della graduatoria, l'ufficio conteggerà le presenze in seguito specificate.

La graduatoria sarà affissa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nei mesi di maggio – settembre e gennaio dell'anno successivo.

La graduatoria ha validità quadrimestrale.

L'ammissione al mercato per l'assegnazione temporanea dei posteggi liberi è rinnovabile a domanda scritta.

I posteggi che risultano liberi all'orario di inizio delle vendite, perché il frequentatore munito della relativa autorizzazione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra che ne facciano richiesta, purché gli stessi commercializzano le stesse merci del titolare del posteggio, o, in assenza di queste, le merci dello stesso settore merceologico.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi, prima dell'orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.

La posizione nella graduatoria è titolo preferenziale in caso di bando pubblico per l'assegnazione di posteggi.

In caso di ampliamento del mercato esistente o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, nell'albo Pretorio un bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili. Copia del bando va trasmessa alle Organizzazioni di categoria degli operatori del settore.

Il bando deve contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
- b) il termine di 30 gg. entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'art. 9;
- c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando.
- d) l'indicazione che entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono proporre motivato ricorso al Comune avverso la stessa;
- e) il responsabile del servizio entro i successivi 15 gg. decide sul ricorso;
- f) l'indicazione che entro 30 gg. dalla fine del suddetto iter, il responsabile procede al rilascio del titolo autorizzativo;
- g) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amm.vo;
- h) i titoli di priorità.

Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili, a seguito di ampliamento o trasferimento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- b) maggiori garanzie igienico sanitario del mezzo di vendita;
- c) anzianità dell'attività come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Prima della pubblicazione del bando, il responsabile dell'ufficio competente predispone una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri prima citati.

I posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.




**ART. 18**  
**VERIFICA DELLE ASSENZE**

Le assenze vengono rilevate in tutti i giorni di mercato dai Vigili Urbani.

Esse vanno trasmessi all'ufficio Competente, il quale provvede a predisporre ogni 4 mesi il "ruolino di spunta" (graduatoria).

E' giudicato assente l'operatore concessionario di posteggio a carattere continuativo che non occupi il posteggio stesso entro l'orario di inizio delle vendite o che lo lascia prima dell'orario stabilito, previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.



**ART. 19  
POSTEGGI NON ASSEGNATI -  
TRASFERIMENTI. PRIORITA'**

Qualora nel mercato o fiera esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare di attività esistente sul mercato di trasferirsi in uno di essi è accolta prioritariamente, rispetto a domande presentate nei termini di cui all'art. 17.

I restanti posteggi liberi saranno assegnati con bando pubblico e con le modalità di cui al precedente art. 17.

Qualora nel mercato di Fonte Nuova, piano strada parcheggio multipiano, si dovessero rendere liberi alcuni posteggi confinanti con l'area esterna riservata agli imprenditori agricoli, l'area risultante libera può essere ampliata per la vendita da parte degli imprenditori agricoli.



**ART. 20  
VERIFICA DELLE PRESENZE**

I Vigili Urbani devono rilevare la presenza di operatori occasionali che occupano giornalmente posteggi già dati in concessione, ciò per creare una graduatoria di priorità nell'assegnazione di posteggi.

Ai fini della predisposizione della graduatoria (ruolino di spunta), per presenza sul mercato, deve intendersi il numero di volte che l'operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

**ART. 21  
CASI DI GRAVITA' O DI  
RECIDIVA**

In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di effettivo svolgimento del mercato, in relazione alla tipologia dell'autorizzazione (temporanea, stagionale o periodica)

**ART. 22  
RECIDIVA**

La recidiva si realizza nel caso il titolare di autorizzazione commetta una stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, indipendentemente se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante il pagamento in misura ridotta.

**ART. 23  
REVOCA  
DELL'AUTORIZZAZIONE**

a) Oltre che per i motivi indicati da norme vigenti, l'autorizzazione e quindi la concessione del posteggio, decade qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, per le autorizzazioni periodiche, e un mese per le autorizzazioni stagionali, salvo il caso di assenza di comprovata necessità per malattia, nei termini di cui al successivo art. 24, o non inizi l'attività entro 6 mesi dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione. La decadenza si applica, inoltre:

b) Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti professionali (dove previsto);

c) Per mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, va immediatamente comunicato all'interessato dal Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

d) Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l'assunzione, da parte dell'operatore, dell'onere di lasciare ogni giorno, al termine dell'attività, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, i quali devono essere collocati negli appositi contenitori;

e) Il mancato rispetto di quanto previsto alla lett. a), la decadenza della concessione del posteggio è automatica e, previo espletamento della procedura prevista dalla L. 241/90, va comunicata all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

f) Il Responsabile dell'ufficio competente può revocare la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.



**ART. 24  
IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA'**

Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 23, lett. a) vengono considerati motivi di impedimento all' esercizio dell'attività:

- 1) degenza in ospedale o clinica;
- 2) convalescenza post-operatoria, ospedaliera traumatica, per esaurimenti fisici e nervosi, clinicamente documentati;
- 3) cure termali o ambulatoriali;
- 4) maternità ed allattamento;
- 5) astensione facoltativa post-partum nonché per malattia del bambino di età inferiore a tre anni;
- 6) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria (bronchiti, artriti, reumatismi);
- 7) servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.);

8) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore, e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa (es.: carcerazione di innocente, sequestro, ecc.).



**ART. 25  
SUBINGRESSO E  
REINTESTAZIONE  
DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune di residenza del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma da 6 a 9 e, ove richiesto, di quelli di cui al comma 10 della L. R. 11/08.

L'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1, è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate.

Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente.

Qualora il soggetto interessato non abbia usufruito della facoltà di cui all'art. 5, c. 3 della L. 25.3.97, n. 77, in caso di cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti connessi ai titoli di priorità maturati.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma da 6 a 10 della L. R. 11/08, deve darne comunicazione entro tre mesi dell'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e della concessione del posteggio annesso.

## **ART. 26 DIVIETI**

a) Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante “illustrazione delle merci”, qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni.

b) Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, primo comma del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.L.P.S. - R.D. 6/5/1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della Legge 11/5/1981, n. 213.

Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita di pane nei mercati, il quale potrà essere venduto esclusivamente confezionato mediante l'utilizzo di speciali automezzi all'uopo omologati ed autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione di Penne.

c) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti-consumatori e dei mezzi di soccorso, è vietata l'esposizione delle merci appese sul fronte esterno al banco di vendita. Le tende utilizzate per la copertura del banco di vendita devono avere un'altezza tale da consentire il passaggio di un mezzo di soccorso.

d) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti-consumatori e dei mezzi di soccorso, è vietato posizionare banchi di vendita che ostruiscono ingressi di immobili pubblici e privati, salvo espressa autorizzazione degli interessati.

e) L'operatore commerciale, assegnatario di posteggio non può cedere ad altri parte dell'area avuta in concessione;

f) Per quanto previsto dall'art. 16, comma 4 della L.R. 135/99, è vietata la vendita in forma itinerante nelle seguenti zone:

☛ Centro Storico e nelle seguenti vie: L.go S. Francesco, viale S. Francesco (escluso area prospiciente Villa Lomabardi), Circonvallazione A. Moro, via Caselli, viale Ringa, Salita De Sterlich e via Battaglione Alpini L'Aquila.

**ART. 27  
VENDITA A DOMICILIO**

Coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui alla L. R. 135/99, possono esercitare la vendita di merci a domicilio dei consumatori, nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o intrattenimento o svago, nel rispetto della normativa comunale.

Ai soggetti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.

**ART. 28  
NORMATIVA  
IGIENICO-SANITARIA**

Il commercio su area pubblica deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia igienico-sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il commercio su area pubblica di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti, la conservazione in maniera igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dalla normativa in materia vigente.

Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come struttura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente.

Se il commercio su area pubblica riguarda prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, lo stesso può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura prevista dalla normativa vigente.


Il commercio su area pubblica di carni fresche di ogni specie animale, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non sono allacciate alle reti idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno le caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.

E' vietato vendere, in forma itinerante, le carni fresche di qualsiasi specie animale. Per quanto concerne la vendita di prodotti ittici, la vendita può essere effettuata utilizzando attrezzature aventi le caratteristiche approvate dal servizio veterinario competente.

Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacente, non può essere esercitato il commercio di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa in materia veterinaria e sanitaria.

Restano ferme le modalità di vendita e somministrazione di prodotti alimentari stabilite dal Ministero della Sanità con Ordinanza del 2/3/2000, modificate dal Ministero della Salute con propria Ordinanza del 21/9/01 e quelle previste dai Regolamenti C.E. n. 852/04 e 853/04.



**ART. 29  
TASSA DI OCCUPAZIONE DI  
SUOLO PUBBLICO E  
CANONE DI POSTEGGIO**

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure fissate dalle vigenti disposizioni e determinate dal Consiglio Comunale.

Il pagamento riferito alla tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente intestato alla Società incaricata alla Gestione Occupazione Spazi e Aree pubbliche. Per gli spuntasti il pagamento avverrà a brevi mani ad opera di personale addetto.

## **ART. 30 SOSPENSIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE**

La concessione del posteggio è sospesa nei seguenti casi:

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (COSAP, Rifiuti, Canoni).
- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
- infrazione previste dalla normativa regionale, statale e comunitarie.

La sospensione dell'attività avviene con le modalità di cui al precedente art. 21.

Per quanto concerne la sospensione di cui al 1° comma, essa cessa contestualmente al pagamento dei tributi comunali dovuti.

## **ART. 31 NORME GENERALI**

**a)** L'Ufficio Competente o i Vigili Urbani sono incaricati di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria, costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti nel territorio comunale, previsti per l'esercizio del commercio di tipo Permanente o Periodico, anche a carattere stagionale con relativa localizzazione, numero distintivo e dimensione, indicando se gli stessi siano liberi e disponibili per la assegnazione oppure già concessi, ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessione, l'Ufficio Competente provvede all'aggiornamento del Registro.

**b)** L'orario di attività di vendita del mercato settimanale e delle altre forme di vendita di commercio su aree pubbliche, è regolato con Ordinanza del Sindaco nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3 del

Regolamento e dall'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL).

**c)** In occasione di fiere o mercato o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi da 6 a 10 della L. R. 11/08.

Per motivi organizzativi, i richiedenti l'autorizzazione temporanea devono far pervenire l'istanza redatta su appositi stampati predisposti dal Comune almeno 30 gg. prima dello svolgimento della manifestazione. I Vigili Urbani, per motivi di viabilità e traffico, sono incaricati ad accertare la regolarità del posizionamento del mezzo di vendita.

**d)** I commercianti su Aree Pubbliche, ed in particolare coloro che vendono prodotti alimentari, hanno l'obbligo di lasciare l'area concessa senza accumuli di rifiuti.

A tal fine l'Amministrazione comunale provvederà a collocare appositi contenitori nei quali dovranno confluire i rifiuti prodotti.

**e)** Si da atto che il Sindaco è autorizzato a dislocare gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione nei vari posteggi di mercato o fiera, secondo precisi criteri di ordine merceologico, tenuto conto della necessità di rispettare la vigente normativa igienico-sanitaria.

**f)** Analoga facoltà è riconosciuta al Sindaco, dalla norma di cui sopra, in considerazione delle diverse misure di ingombro delle strutture di vendita utilizzate dagli operatori commerciali.

## **ART. 32 DISPOSIZIONI COMPATIBILI**

I soggetti che esercitano il commercio su area pubblica sono sottoposti alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio al dettaglio, in quanto compatibili e, nello specifico:

- requisiti professionali per l'accesso all'attività;
- orari di vendita;
- esposizione dei prezzi;
- vendite straordinarie;
- vendite presso il domicilio del consumatore;
- obbligo di vendita.

**ART. 33  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
E FINALI**

a) I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, purchè esse non contrastino con specifiche disposizioni di Legge e del presente Regolamento.

b) Il Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, salvo le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

c) Il Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 1, comma 78 della L. R. 11/08.

**ART. 34  
ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI  
E  
PUBBLICITA' DEI PREZZI**

E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza l'autorizzazione amministrativa, e/o la concessione del posteggio e l'autorizzazione sanitaria (registrazione, dove prevista).

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 85 della L. R. 11/08.

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, debbono indicare, in modo chiaro, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

**ART. 35  
R I M A N D I**

Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente Regolamento, si rimanda al dettato delle leggi richiamate in premessa, e nello specifico alla Legge Regionale n. 135/99, alla L. R. 11/08 e alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, in quanto applicabili.

Il Consiglio Comunale adeguerà il presente Regolamento in riferimento all'organico delle merceologie e dei posteggi individuati almeno ogni 3 anni e/o in occasione della ristrutturazione della P.zza Luca da Penne.

**ART. 36  
N O R M E A B R O G A T E**

Sono abrogate tutte le norme comunali in materia di commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento al Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato nella seduta del 29.01.2003, con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni del presente Regolamento.

## ART. 37 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento e Ordinanze Sindacali, si applicano le seguenti sanzioni:

| Norma violata e Motivazione  | Sanzione pecuniaria da | Sanzione pecuniaria a | Sanzione accessoria   |
|--|------------------------|-----------------------|---|
| Senza aut.ne amm.va o fuori dal territorio                                   | Da 2.582,00            | €. 5.164,00           | Confisca delle attrezzature e delle merci   |
| Divieti e limiti previste dal presente Regolamento                           | Da €. 516,00           | €. 3.082,00           | -----   |
| Violazione di divieti previsti da Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali | €. 25,00               | €. 500,00             | Eventuale sospensione dell'attività oggetto di violazione per un periodo non superiore a 20 gg. |

L'autorità competente ad applicare le sanzioni è l'Amministrazione Comunale.

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta o dalle Ordinanze di ingiunzione di pagamento sono incamerati dal Comune di Penne.

## ITER APPROVAZIONE

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato sottoposto al parere delle Organizzazioni Sindacali di categoria e dei consumatori;
- 2) E' deliberato dal Consiglio comunale
- 3) E' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- 4) Entra in vigore il 1° giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio.
- 5) Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 29.01.03.

## I N D I C E

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Introduzione .....</b>   | <b>Pag. 3</b>  |
| <b>Art. 1 - Definizione .....</b>   | <b>Pag. 4</b>  |
| <b>Art. 2 - Sfera di applicazioni del Regolamento .....</b>                           | <b>Pag. 6</b>  |
| <b>Art. 3 - Orario di svolgimento attività .....</b>                                  | <b>Pag. 7</b>  |
| <b>Art. 4 - Attribuzioni delegate al Comune .....</b>                                 | <b>Pag. 8</b>  |
| <b>Art. 5 - Localizzazione del mercato .....</b>                                      | <b>Pag. 8</b>  |
| <b>Art. 6 - Modalità di accesso e sistemazione delle<br/>attrezzature .....</b>       | <b>Pag. 9</b>  |
| <b>Art. 7 - Determinazione delle aree .....</b>                                       | <b>Pag. 10</b> |
| <b>Individuazione aree sparse .....</b>   |                |
| <b>Individuazione area mercatale .....</b>  |                |
| <b>Art. 8 - Criteri di assegnazioni posteggi .....</b>                                | <b>Pag. 12</b> |
| <b>Art. 9 - Domanda di rilascio autorizzazione .....</b>                              | <b>Pag. 12</b> |
| <b>Art. 10 - Modalità per l'esercizio dell'attività in<br/>forma itinerante .....</b> | <b>Pag. 13</b> |
| <b>Art. 11 - Rilascio delle autorizzazioni .....</b>                                  | <b>Pag. 14</b> |
| <b>Art. 12 - Fiere, domande contemporanee - Priorità .....</b>                        | <b>Pag. 15</b> |
| <b>Art. 13 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione ..</b>                    | <b>Pag. 15</b> |
| <b>Art. 14 - Contenuto merceologico dell'autorizzazione ...</b>                       | <b>Pag. 16</b> |
| <b>Art. 15 - Autorizzazione a soggetti non italiani .....</b>                         | <b>Pag. 17</b> |
| <b>Art. 16 - Assegnazione dei posteggi non occupati .....</b>                         | <b>Pag. 18</b> |
| <b>Art. 17 - Assegnazione dei posteggi nel mercato .....</b>                          | <b>Pag. 18</b> |
| <b>Art. 18 - Verifica delle assenze .....</b>   | <b>Pag. 20</b> |
| <b>Art. 19 - Posteggi non assegnati - Trasferimenti<br/>Priorità .....</b>            | <b>Pag. 21</b> |
| <b>Art. 20 - Verifica delle presenze .....</b>  | <b>Pag. 21</b> |
| <b>Art. 21 - Casi di gravità o di recidiva.....</b>                                   | <b>Pag. 22</b> |
| <b>Art. 22 - Recidiva .....</b>   | <b>Pag. 22</b> |
| <b>Art. 23 - Revoca dell'autorizzazione .....</b>                                     | <b>Pag. 22</b> |
| <b>Art. 24 - Impedimenti all'esercizio dell'attività .....</b>                        | <b>Pag. 23</b> |
| <b>Art. 25 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione</b>                     | <b>Pag. 24</b> |
| <b>Art. 26 - Divieti .....</b>  | <b>Pag. 25</b> |
| <b>Art. 27 - Vendita a domicilio .....</b>  | <b>Pag. 26</b> |
| <b>Art. 28 - Normativa igienico-sanitaria.....</b>                                    | <b>Pag. 26</b> |
| <b>Art. 29 - Tassa di occupazione suolo pubblico<br/>- Canone di posteggio .....</b>  | <b>Pag. 27</b> |
| <b>Art. 30 - Sospensione dell'atto di concessione .....</b>                           | <b>Pag. 28</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Art. 31 - Norme Generali .....</b>                              | <b>Pag. 28</b> |
| <b>Art. 32 - Disposizioni compatibili .....</b>                    | <b>Pag. 29</b> |
| <b>Art. 33 - Disposizioni transitorie e finali .....</b>           | <b>Pag. 30</b> |
| <b>Art. 34 - Esposizione dei documenti e pubblicità dei prezzi</b> | <b>Pag. 30</b> |
| <b>Art. 35 - Rimandi .....</b>                                     | <b>Pag. 31</b> |
| <b>Art. 36 - Norme abrogate.....</b>                               | <b>Pag. 31</b> |
| <b>Art. 37 - Sanzioni amministrative.....</b>                      | <b>Pag. 32</b> |
| <b>Iter approvazione Regolamento .....</b>                         | <b>Pag. 32</b> |
| <b>Elaborati grafici aree pubbliche</b>                            |                |